

Commenti alla decisione di

**I. Francesca Biondi Dalmonte, Regioni, immigrazione e diritti fonda
concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali**

**II. Alberto Randazzo, La salute degli stranieri irregolari: un d
“dimezzato”? in questa Rivista, Studi, 2012**

**III. Laura Ronchetti, I diritti fondamentali alla prova delle migrazio
sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011), per g.c. della Rivista AIC**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Ugo	DE SIERVO	Presidente
-	Paolo	MADDALENA	Giudice
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"
-	Giorgio	LATTANZI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, lettera a) e 3, le

delle persone straniere presenti in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio notificato il 20-23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 27 aprile 2010 ed iscritto al 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato Rosanna Panariello per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 aprile 2010 e depositato il successivo 27 aprile 2010 al Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto l'annullamento dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010 (Norme economiche e culturali delle persone straniere presenti in Campania) – in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione e degli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 34, 35, 39-bis e 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010 (Norme economiche e culturali delle persone straniere presenti in Campania) – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010 (Norme economiche e culturali delle persone straniere presenti in Campania), pubblicata nel Bollettino della Regione Campania del 19 febbraio 2010, n. 16. Con lo stesso atto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010 (Norme economiche e culturali delle persone straniere presenti in Campania) – in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 1999 [recte: 1998] ed all'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 308 (Legge di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) – l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010.

1.1. - Il ricorrente premette che la legge regionale (all'art. 1, comma 2) prevede finalità proprie, quella di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano l'accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il rispetto per l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine le politiche della Regione sono finalizzate: a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale ed economico delle persone straniere; b) all'organizzazione di iniziative volte a: [...] b) assicurare pari opportunità di lavoro all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività commerciali, artigianali, autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle iniziative di integrazione interculturale [...].

Pertanto, il ricorrente osserva che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2, i destinatari della legge regionale sono «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati sul territorio nazionale [...] di seguito denominati persone straniere»; e che, nell'indicare le competenze della Regione e delle Province, le relative disposizioni (di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010) si riferiscono, in generale, alle persone straniere senza ulteriori specificazioni. E rileva che sia l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010 che l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2010, l'assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti

essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non re e sia le restanti norme censurate (art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; art. 18, commi 1 e 3; art. 2 nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l'assistenza socio-sanitaria, l' formazione professionale, che vedono quali destinatari le «persone straniere presenti su

Orbene, secondo il ricorrente, l'uso di tale formula ampia e generica, congiu che altre disposizioni della legge regionale (quali, ad esempio, l'art. 1, comma 1, lettera l'art. 4, comma 1; l'art. 5; l'art. 13, comma 4; l'art. 16; l'art. 21; l'art. 25) viceversa si alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare Tuttavia, l'ingresso, la permanenza e l'espulsione dei cittadini stranieri sono stati comp decreto legislativo n. 286 del 1998 e, quindi, le norme regionali impugnate (no derogatorio di cui agli artt. 19 e 35) violerebbero i principi fondamentali stabiliti, in comma 5, e 40, comma 1-*bis*, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, l'illegittimità del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingiment detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché nell'art. 10-*bis* (introdotta della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubb come reato la condotta dello straniero che faccia ingresso o si tratti nel territorio delle norme di detto decreto legislativo.

Sicché, le disposizioni regionali impugnate, disciplinando ed agevolando il sog dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risulterebbero eccedere dalle co incidendo sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa ne competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste ed *l)*.

1.2. - Il ricorrente – sempre con riferimento all'art. 117, secondo comma, lette deduce, inoltre, distintamente, l'illegittimità costituzionale (a) dell'art. 17, comma 2, esame, che (prevedendo che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella reg accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul t un'autonoma sistemazione alloggiativa») contrasterebbe con l'art. 40, commi 1 e 1-*bis*, 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono de esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di su «L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non apparter europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggio presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»; nonché (b) de (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contra

materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione con l'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il quale solo «gli soggiornanti e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno condizioni di parità con i cittadini italiani,» a siffatte provvidenze.

1.3. - Per violazione degli stessi parametri, il Governo impugna anche l'art. 1 della medesima legge regionale, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio sanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la programmazione organizzativa finalizzata a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone che utilizzano il servizio sanitario regionale. Secondo la difesa erariale tali norme si pongono in contrasto con l'art. 35 del citato decreto legislativo, che, nel dettare disposizioni sulla «Assistenza sanitaria per i non iscritti al Servizio sanitario nazionale», stabilisce, al comma 3, che «Ai cittadini stranieri sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono concesse unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche in caso di malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva».

1.4. - A sua volta l'art. 20, comma 1 (che consente l'accesso ai corsi di formazione professionale alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni), è impugnata con riferimento ai medesimi parametri – per violazione dell'art. 39-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Secondo il ricorrente, la disposizione regionale oltre ad agevolare il soggiorno e l'inserimento sul territorio, in vista di una possibile formazione professionale dello straniero irregolare (suscettibile di essere regolarizzato), esso diritti ed agevolazioni previste dalla normativa statale esclusivamente a favore dell'accesso regolare sul territorio.

1.5. - Infine, l'art. 16 (secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni sociali sono erogate dalla regione»), viene impugnato per violazione dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost. Osserva infatti il ricorrente che – se l'art. 1, comma 1-*bis*, del testo unico sull'immigrazione (che, a loro volta, costituiscono norme di attuazione) demandano alla Regione e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale per i regolarmente soggiornanti sul territorio – tuttavia la disposizione si pone in contrasto con la legge n. 388 del 2000, che circoscrive l'ambito dei destinatari delle provvidenze sociali in base ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. Alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno, alle altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a condizione che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». L'impugnazione è pertanto, limitandosi a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto, non specifica lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali.

contrasto con i principi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di cor
straniero alle prestazioni economiche previdenziali.

2. - La Regione Campania si è costituita nel presente giudizio in via principale
effettuata con decreto dirigenziale adottato dal Coordinatore dell'Area generale di coo
del Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario».

Considerato in diritto

1. - In via preliminare, va rilevato che la Regione Campania risulta essersi costit
sulla base di autorizzazione a resistere conferita (con decreto dirigenziale n. 366 d
coordinatore dell'Area generale di coordinamento - Advocatura, su proposta del dirigen
amministrativo e tributario della Regione medesima, e non già dalla Giunta regionale,
dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzi
della Corte costituzionale), cui si è conformato l'art. 51, comma 1, lettera f), della le
2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania). Orbene, come ribadito dalla giurisprudenz
affermato (anche in fattispecie identica) che, nella competenza ad autorizzare la pr
costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giud
della valutazione che i due atti richiedono (*ex multis*, ordinanza letta all'udienza del 5
giudizio deciso con la [sentenza n. 325 del 2010](#)) – la costituzione risulta pertanto inam

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, in primo luogo, impugna c
disposizioni della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (recante «Norm
economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania»). In particolare, il
1, comma 2, lettera a), in quanto prevede, tra i propri principi e finalità, quello di garan
presenti sul territorio campano «la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscim
della parità di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo
tal fine dispone che «le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate |
ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico»; l'art. 1, comma 3, le
Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere at
[...] assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro all'istruzio
professionale, alla conoscenza delle attività connesse all'avvio di attività autonom
prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale»;
quale i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenent
apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale [...] di seg
straniere»; l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 2, che, nell'indicazione dei compi
Province, si riferiscono in generale alle persone straniere senza ulteriori specificaz
[indicato solo in epigrafe]; l'art. 14, commi 1 e 2, in quanto, nell'istituire presso l'a
materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operan
straniere, implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da
prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti; l'art. 17,
18, commi 1 e 3; l'art. 20, comma 1, poiché, individuando nel dettaglio una serie di in
l'assistenza socio-sanitaria, l'integrazione sociale e la formazione professionale ve

Secondo il ricorrente, l'uso della ampia e generica formula «persone straniere regolarmente soggiornanti», unitamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (quella del 1998, art. 1, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera f); l'art. 4, comma 1; l'art. 5; l'art. 13, comma 4 e 25) viceversa si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. Poiché, però, la permanenza e l'espulsione degli stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri in Italia», le disposizioni regionali impugnate (non rientrando nel regime derogatorio di cui agli artt. 19 e 35 del decreto) non potrebbero in contrasto con i principi fondamentali da questo stabiliti, in particolare, l'art. 40, comma 1-bis, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di accoglienza e di integrazione dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti il soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell'espulsione e dell'espulsione dai centri di identificazione ed espulsione, nonché nell'art. 10-bis (introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c del decreto legislativo 25 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»). Pertanto, le disposizioni regionali incidere sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nell'esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art. 117 della Costituzione, nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste dalle successive disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inammissibili.

2.1. - Le questioni aventi ad oggetto tale primo gruppo di norme, congiuntamente, sono inammissibili ed in parte non fondate.

Come già chiarito nella [sentenza n. 299 del 2010](#), con la quale questa Corte s'è occupata di un'impugnazione formulata in maniera sostanzialmente identica, nei confronti di una legge regionale nella stessa materia, il primo gruppo di censure rende palese che il ricorrente, in quanto, a suo avviso, esse sarebbero applicabili «anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno», i quali «non solo non avrebbero titolo a soggiornare, ma, una volta dovessero essere perseguiti penalmente». Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, i parametri evocati, poiché «incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati irregolari e sulla regolarizzazione degli immigrati irregolari», incidono su «interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare» ([sentenza n. 299 del 2010](#)).

Pertanto, benché tali norme regolino molteplici e non omogenei interventi in ambiti materiali (non individuati dal ricorrente), le uniche specifiche censure relative alle disposizioni esclusivamente nella parte in cui esse sarebbero riferibili agli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno; e, conseguentemente, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono costituire oggetto di scrutinio.

Pertanto, va precisato che le censure riguardanti l'asserita violazione dell'art. 117 della Costituzione, lettere h) ed l), Cost., con riguardo alla dedotta lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale», sono inammissibili in quanto non fondate.

[n. 312](#) e [n. 200 del 2010](#)). E lo stesso vizio di inammissibilità inficia anche, in parte *quod* il preteso *vulnus* è altrettanto immotivato, in quanto prospettato, in modo identico, mediante i medesimi parametri.

Le residue censure riferite alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, non fondate.

Va, infatti, nuovamente sottolineato, in generale, che deve essere riconosciuta la competenza legislativa delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, per come prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, fermo restando che tale potestà legislativa non può sottrarsi all'attuazione delle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente delle Regioni ([sentenze n. 299](#) e [n. 134 del 2010](#)). E ciò, in quanto l'intervento pubblico con riguardo all'immigrazione può limitarsi al mero controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio, ma può anche e necessariamente considerare altri ambiti – dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla sanità alla tutela del lavoro – che coinvolgono molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni ([del 2006, n. 300 del 2005](#)). Tanto più che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e che riconosce spettanti alla persona ([sentenza n. 148 del 2008](#)).

Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto, sono finalizzate – peraltro in attuazione del comma 5 dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo – alla realizzazione, in virtù del quale «Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti al cittadino del territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, alla cultura, al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana» – alla predisposizione da parte delle Regioni di un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione dell'immigrazione e dell'opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali la formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro, all'abitazione, alla salute. E quanto si dirà oltre, riguardo agli artt. 17, comma 5, e 20, comma 1, singolarmente applicabili anche in favore degli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è chiaro che hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza minimamente incidere sulla regolamentazione della immigrazione ovvero sulla posizione giuridica dello straniero a livello nazionale o regionale o sullo *status* dei beneficiari. Di conseguenza, la lettera e la portata delle disposizioni regionali impugnate non consentono di interpretare le stesse nel senso che gli interventi previsti, appunto anche agli immigrati irregolari, permettano neppure indirettamente di limitare la competenza del territorio dello Stato, interferendo sulla potestà, di esclusiva spettanza dello Stato, relativa alla programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale ovvero ai presupposti della regolarizzazione dello straniero.

3. - Il ricorrente – sempre con riferimento alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 117, secondo comma, sulla base delle medesime motivazioni – impugna distintamente il comma 2 dell'art. 117, secondo comma, regionale, che (nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone

3.1. - La questione non è fondata.

Conformemente a quanto già affermato da questa Corte (nella citata [sentenza n. 156 del 2006](#)) e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 269 del 2010), pone una previsione che si collega al tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero privo di valido titolo di ingresso (sentenza n. 269 del 2010), pone una previsione che si collega all'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale dello Stato (sentenza n. 269 del 2010) e la cui regolamentazione, in quanto espressione della più ampia competenza legislativa residuale dello Stato, non è valutabile, come tale, sulla base di una prospettazione sul non fondato assunto della asserita lesione di competenze esclusive dello Stato) su principi fondamentali che, viceversa, sono diretti a regolare materie di competenza con esclusiva dello Stato (art. 117, comma 1, Cost. (cfr. sentenza n. 247 del 2010)).

D'altronde, l'autonomia del legislatore regionale nella materia *de qua* appare estendere l'accessibilità al diritto sociale ad una (sebbene precaria e temporanea) sistemazione. Peraltro la Corte ha ritenuto riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all' (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010). E ciò, in propensione “espansiva” della esigenza di garantire il “rispetto” (che altro non può si

legislativo n. 286 del 1998, che: a) all'art. 2, comma 1, proclama che «Allo straniero frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona sulle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi generalmente riconosciuti»; b) all'art. 3, comma 5, dispone che «Nell'ambito delle dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti per il perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il godimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana».

4. - Il ricorrente – in riferimento ai medesimi parametri – impugna altresì il comma 4 del decreto legislativo n. 40 del 1998, che (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi pubblici e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di alloggi pubblici e di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi) con l'art. 40, comma 6, del medesimo decreto legislativo, per il quale solo «gli stranieri che soggiornano e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno le stesse condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'accesso all'intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali, e all'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, costruzione e locazione di alloggi e di prima casa di abitazione».

4.1. - Anche questa censura non è fondata, per erroneità della premessa interpretativa.

La norma prevede che, «In attuazione dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 40 del 1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a: a) essere assegnatari di alloggi pubblici e di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della Regione Campania; b) essere destinatari di contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 (sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); c) essere destinatari di contributi erogati dal capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione Campania ai sensi dei bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi».

La premessa da cui muove il ricorrente si basa sulla ritenuta estensione anche al ricorrente della possibilità di concorrere all'assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla norma.

Tale assunto risulta, però, smentito, oltre che dall'espresso fine di attuazione del comma 6 del decreto legislativo n. 40 del 1998, dal raffronto tra il riferimento generico alle «persone straniere» in disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti in Italia» in disposizione precedentemente esaminata al comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può essere interpretato al comma 5 come applicabile anche all'immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dal comma 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che – a modifica della lettera a) de

residenziale pubblica») – prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concessione di alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea, il possesso dello *status* di rifugiato riconosciuto o di apoliteo italiano o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno». In quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Risulta, quindi, di tutta evidenza la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma che trascuri la esplicita delimitazione dei beneficiari del medesimo diritto, in senso del tutto contrario a quella della norma statale, operata nello stesso contesto legislativo.

5. - Sempre per violazione degli stessi parametri, il Governo impugna anche l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale. La difesa erariale tali norme si pongono in contrasto con i principi di cui all'art. 35 della Costituzione, che, al comma 3, stabilisce che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, nonché alle persone straniere, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali e ospedaliere, comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estese anche alle cure preventive a salvaguardia della salute individuale e collettiva».

5.1. - Anche questa censura non è fondata.

Il comma 1 dell'art. 18 prevede che: «Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni paritarie rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 della Costituzione»; a sua volta il comma 3 dello stesso articolo dispone che «L'amministrazione regionale adotta le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale».

Chiamata a scrutinare in via principale analoga norma di altra legge regionale (sentenza n. 148 del 2008), questa Corte ha ribadito che «lo straniero è [...] titolare di tutti i diritti fondamentali riconosciuti spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del 2008) ed in particolare, con riferimento all'assistenza sanitaria, ha precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute, che la Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire che in situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto, il cittadino straniero non possa essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto all'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di attuazione dello stesso» (sentenza n. 252 del 2001).

Orbene, le disposizioni oggetto di censura (al pari di quelle già sottoposte al varo e successivamente richiamate sentenze n. 299 e n. 269 del 2010) si inseriscono in un contesto normativo che riconosce in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, la tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. La norma regionale – in esplicita attuazione dei richiamati principi fondamentali posti da questa Corte – provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali

di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia del straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.

6. - L'art. 20, comma 1, nella parte in cui consente l'accesso ai corsi di formazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni, è sempre dell'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *b*), Cost., nonché dell'art. 39-*bis* del d.lgs. n. 286 del 1998, che riserva espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.

6.1. - La questione non è fondata, per erroneità della premessa interpretativa.

La norma censurata prevede che «Le persone straniere hanno diritto di accedere ai corsi di orientamento, formazione e riqualificazione e di partecipare agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente».

L'affermazione (peraltro non specificamente motivata) dell'applicabilità della normativa regionale agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la normativa prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi *de quibus* avvenga «nell'ambito della normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa che – all'art. 1, comma 1, della Regione Campania 18 novembre 2009, n. 14, recante il «Testo unico della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro» – «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso al lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti nella normativa nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini e alla pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome».

7. – Il ricorrente, infine, ha impugnato l'art. 16 – secondo cui le persone straniere soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni e prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione» – per «violazione della Costituzione» (D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.), giacché la disposizione dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che circoscrive l'ambito dei destini sociali, stabilendo che «Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'assegnazione delle prestazioni economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di lavoro, concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani» (art. 16), non è applicabile agli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a 18 mesi. Il ricorrente, pertanto, sostiene che, in mancanza di una limitazione della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza indicare lo specifico titolo di ingresso, la disposizione regionale sarebbe incostituzionale nella parte in cui si limita l'accesso ai corsi di formazione professionale agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.

7.1. - Nei termini in cui è stata prospettata, anche quest'ultima questione non è fondata.

Orbene, pur prescindendo dal fatto che viene denunciata la violazione di un principio di diritto, la Corte ha ritenuto che, senza una previa specifica identificazione della materia nel cui ambito ascrivere la norma che si pretende violata, non è possibile rilevare che il ricorrente omette di considerare che tale norma è già stata oggetto di tre precedenti della Corte costituzionale (due delle quali precedenti alla proposizione del presente giudizio) con i quali è stato ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione delle prestazioni in materia di asilo politico al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, di determinate condizioni qualificanti per ottenere la carta o il permesso di soggiorno. Così l'art. 80, comma 1, della legge n. 30 del 2000 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all'art. 9, comma 1, della legge n. 286 del 1998, nella parte in cui tali disposizioni escludono che l'indennità di accompagnamento (art. 28, comma 1, della legge del 2008) e la pensione di inabilità ([sentenza n. 11 del 2009](#)) possano essere riconosciute ai cittadini extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito e di durata del soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 ([Decreto legislativo n. 3 del 2007](#)) e del decreto 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini comunitari soggiornanti di lungo periodo CE per soggiornanti di lungo periodo.

In particolare, questa Corte ha fondato tali pronunce sulla considerazione che – certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrarie ai principi generali dell’ordinamento giuridico internazionale, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, e sia per i cittadini italiani che per gli stranieri, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni, non diretti a rimediare a situazioni di emergenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata – «una volta, però, che il sistema di condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri nei confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona e dei cittadini» ([sentenze n. 187 del 2010](#) e [n. 306 del 2008](#)).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo comma 3, lettera b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3, e de legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l'inclusione sociale, ec persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all'articolo 117, seco l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo comma 3, lettera b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3, e de legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, sec b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 1 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in e)

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo co Costituzione ed in relazione all'art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo co Costituzione ed in relazione all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo co Costituzione ed in relazione all'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo co Costituzione ed in relazione all'art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell'art. 80 del decreto legislativo 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Repubblica e della Regione Campania 2001), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consolazione, il 25 febbraio 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.

